

Le Rappresentanze in questo specifico caso dovranno comunque dare conferma entro e non oltre il 19 settembre-anche con copia anticipata per telefax - direttamente alle Università', e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, dei nominativi di coloro che hanno conseguito la maturità (nel caso n.2) indicando la votazione ottenuta, e/o di coloro che sono risultati idonei negli speciali esami previsti per l'ammissione alle Università' locali (nel caso n. 3) precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione dovrà essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro il termine massimo del 16 ottobre.

La partecipazione agli speciali esami di ammissione ellenici (Desmes) sarà documentata per le Università esclusivamente con la Dichiarazione di valore, che dovrà riportare i voti ottenuti nelle singole materie indicando anche quale di esse sia la materia base del corso prescelto. Sul retro della Dichiarazione sarà riportato il prospetto completo dei corsi di laurea cui ogni materia della specifica Desmi afferisce come base.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato conseguimento della maturità e/o dell'idoneità negli speciali esami locali di ammissione o la mancata presentazione dei relativi attestati nei termini prescritti, rende ovviamente nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.

b) Eventuali documenti degli studi accademici parziali già compiuti all'estero, nel caso sia richiesta l'abbreviazione di corso.

Tali documenti dovranno essere muniti di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza, analogamente a quanto indicato al punto a).

c) Eventuali certificati di competenza in lingua italiana delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena. Tali certificati, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, potranno costituire titolo utile per l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al Par. 8, ovvero per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati).

d) Due fotografie, di cui una autenticata.

e) **Copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri** (salvo per i cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza):

Deve essere allegato il documento comprovante la copertura assicurativa.

Si ricorda che le coperture assicurative ammesse sono le seguenti:

- Dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

- polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- polizza assicurativa con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - il cui ammontare è stato fissato dall'Istituto in lire 150.000 per un anno e in lire 75.000 per periodi pari o inferiori a sei mesi, da versarsi sul conto corrente postale n.71270003 a favore dell'Agenzia Generale di Roma INA ASSITALIA, Via del Tritone n.181.

- polizza con altro ente o società nazionale che copra lo stesso rischio. In tal caso la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Per coloro che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in Italia, la copertura assicurativa richiesta è attestata dalla copia autenticata del documento di iscrizione.

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, dovranno contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda.

I candidati cittadini dei Paesi comunitari iscritti nel sistema sanitario nazionale nel Paese di residenza, ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia garantita dalla normativa comunitaria, dovranno presentare i modelli E 111, E 112, E 113 direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia.

f) **Copia autenticata del permesso di soggiorno** (obbligatoria solo per i candidati extracomunitari che hanno diritto di inviare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza dall'Italia ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

NOTA BENE:

Le domande, con i relativi documenti allegati, che non risultino conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1., 2., 3., dovranno essere restituite dalle Rappresentanze agli interessati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro il termine massimo del 31 dicembre, salvo che l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega, con firma autenticata, a terzi. La lettera di restituzione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI nel caso di domande presentate da candidati extracomunitari soggiornanti in Italia.

Par. 4. - INOLTRO DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE ALLE UNIVERSITA'.

Le Rappresentanze invieranno le domande di preiscrizione e la relativa documentazione direttamente e per assicurata alla sede universitaria prescelta da ogni candidato (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri), allegando altresì l'elenco dei candidati per quella sede divisi per corso di Laurea e per corso di Diploma entro i termini sottoindicati:

- a) dal 20 maggio al 7 giugno le domande (Modello estero E) degli studenti extra-comunitari residenti all'estero;
- b) successivamente, e comunque non oltre il 20 giugno, le domande dei candidati extra-comunitari già residenti in Italia (Modello unico Italia) con permesso di soggiorno valido quale indicato al paragrafo 1 - lettera b) e le domande di candidati comunitari residenti all'estero (Modello Estero C).

Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C., Ufficio VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio Studenti Stranieri, P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e al Ministero dell'Interno, Ufficio Stranieri, Piazza del Viminale - 00184 ROMA, saranno inviati entro le stesse date rispettivamente del 7 giugno e del 20 giugno gli elenchi completi dei candidati di cui sono state inoltrate le domande, divisi per sede universitaria e per corso di laurea o di Diploma universitario nonché gli elenchi relativi alle candidature respinte.

Per il solo Ministero degli Affari Esteri sarà allegata altresì copia dei modelli di domanda dei singoli candidati (Mod. Unico Italia, Mod. Estero E, Mod. Estero C.), nonché dei titoli di studio con relativa dichiarazione di valore in loco.

Par.5. - NOTIFICA DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE NELLE SINGOLE SEDI UNIVERSITARIE E DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DELLE PROVE DI AMMISSIONE.

- Entro il 26 luglio, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, compilerà gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati extra-comunitari ancora residenti all'estero ammissibili alle prove e li invierà alle rispettive Rappresentanze via fax (Allegato n. 3) o con altro mezzo idoneo, indicando anche, per ogni corso di laurea o di diploma, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di concorso o attitudinali. Sarà inoltre apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il Diploma di maturità - in sostituzione dell'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti.

Sarà altresì inviato alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non potranno essere ammessi all'esame per inadeguatezza della documentazione presentata.

- Entro il 26 agosto presso ogni sede universitaria saranno esposti in visione agli interessati, oltre i predetti elenchi, anche quelli degli altri candidati ammessi alle prove (comunitari residenti all'estero ed extra-comunitari residenti in Italia) sempre con l'indicazione dell'indirizzo, della data e dell'orario in cui avranno luogo le prove d'esame.

- Entro la stessa data (26 agosto) copia di tutti gli elenchi sarà inviata da ogni Università al Ministero degli Esteri D.G.R.C. Uff. VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma e alla locale Questura.

Par.6. - TERMINI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER STUDIO (ai cittadini extracomunitari) O DELLA SPECIFICA DICHIARAZIONE CONSOLARE (ai cittadini comunitari).

1. Il visto di ingresso per motivi di studio con la specifica dizione "VISTO DI INGRESSO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE PER ESAME AMMISSIONE AD UNIVERSITA' ITALIANA PER ANNO ACCADEMICO 1996-97", prescritto per i cittadini extracomunitari, sarà rilasciato dalla Rappresentanza a partire dal 26 luglio esclusivamente a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi, inviati dalle Università, degli ammessi alle prove (o ammessi con riserva).

A coloro che risultano ammessi "con riserva" il visto d'ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi avranno presentato il diploma di maturità e/o l'attestato di "idoneità" accademica.

La concessione del visto sarà in ogni caso subordinata, alla luce degli orientamenti previsti dall'accordo di Schengen, alla effettuazione di un colloquio personale con il richiedente finalizzato ad accertare la motivazione allo studio dell'interessato e la sua capacità di seguire i corsi in relazione alla sua conoscenza della lingua italiana, nonché se la posizione economica del richiedente, e soprattutto della famiglia di appartenenza, sia tale da garantirgli la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento agli studi in Italia.

Pur in presenza, pertanto, di una domanda di preiscrizione corredata della prescritta documentazione, e già verificata come idonea dalla sede universitaria prescelta, le Rappresentanze dovranno astenersi dal concedere il visto per motivi di studio, quando vi siano fondate ragioni per ritenere che la richiesta di iscrizione all'Università sia esclusivamente finalizzata ad ottenere comunque un visto d'ingresso in Italia.

All'atto della richiesta del visto, i candidati extracomunitari dovranno dimostrare di essere in possesso tanto dei requisiti per l'ingresso in Italia previsti dal D.L. 489 del 18.11.95, reiterato dal Governo con D.L. n.22 del 18.1.96 contenenti disposizioni urgenti in materia di politica immigratoria, quanto di adeguata garanzia economica.

Per quanto concerne l'accertamento di eventuali precedenti penali del candidato, si rimanda alle disposizioni applicative emanate con il tel.mma 23852/C del 23.12.95, mentre l'eventuale richiesta di esibizione di certificato rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di provenienza, vidimato dall'autorità diplomatica o consolare, comprovante l'assenza di malattie infettive in atto, avverrà solo a seguito delle disposizioni che di volta in volta, quando necessario, verranno emanate dal Ministero della Sanità e delle quali le Rappresentanze verranno tempestivamente informate.

Ai fini della concessione dello specifico visto d'ingresso di cui al primo comma, il requisito della garanzia economica potrà essere dimostrato dal candidato nei seguenti modi alternativi:

- a) producendo una lettera di credito bancario di Istituto estero utilizzabile in Italia dal momento della concessione del visto di ingresso che assicuri la copertura economica di L. 1.000.000 mensili fino al 31.12.96;
- b) ovvero producendo una certificazione dalla quale si evince che l'interessato dispone, già presso un Istituto bancario in Italia, della copertura economica di cui alla lettera a) mediante bonifico o versamento proveniente dall'estero.

In via alternativa e, comunque, eccezionalmente, la Rappresentanza potrà accettare soluzioni diverse alle forme di copertura economica indicate ai punti a) e b). A tal fine

potranno essere prese in esame: c) ~~valutazione~~ da parte della Rappresentanza, sulla base di idonea documentazione (denuncia dei redditi, estratti bancari ecc.) della reale capacità, anche in relazione alle disposizioni valutarie locali, della famiglia del candidato di far fronte all'impegno economico assunto; d) garanzie economiche fornite da Governi locali, Istituzioni ed Enti di accertato credito, sia italiani che stranieri. Spetterà alle Rappresentanze valutare "l'affidabilità" in tal senso delle istituzioni locali.

La Rappresentanza rilascerà ai candidati una propria dichiarazione con la quale certificherà in base a quale dei requisiti contemplati nelle lettere a), b), c) o d), e relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio di cui al 1° comma.

E' comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da privati cittadini.

Si richiama l'attenzione delle Rappresentanze sul fatto che la semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Pertanto coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendono presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni dovranno presentare un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 1996 come gli altri candidati.

2. Ai candidati comunitari sarà rilasciata (secondo l'allegato modello o con formula sostanzialmente analoga) la specifica DICHIARAZIONE CONSOLARE, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione, senza termini di decorrenza.

Si precisa che tale dichiarazione consolare non è richiesta per l'iscrizione di studenti comunitari a corsi diversi da quelli regolamentati con la presente circolare, per i quali non sia prevista una fase di pre-iscrizione con specifiche prove di accesso per gli stranieri (es: corsi singoli).

I candidati comunitari dovranno altresì essere informati dell'obbligo di dichiarare presso la Questura competente, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, la propria presenza in Italia.

Par.7. - PERMESSO DI SOGGIORNO.

1. Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

a) Ai candidati extracomunitari la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per motivi di studio valido fino al 31 dicembre 1996. Il rilascio del permesso di soggiorno sarà, comunque, subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste ai punti a), b), c) e d) previste al Par. 6, corredata dalla prescritta dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Successivamente, a seguito degli esiti favorevoli delle prove di ammissione e della conseguente iscrizione ai corsi di laurea per l'anno accademico 1996/97, le Questure prorogheranno agli studenti extracomunitari il permesso di soggiorno per l'intero anno 1997.

In occasione del rinnovo del permesso di soggiorno il candidato dovrà essere in possesso di una copertura economica di L. 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi.

b) I candidati comunitari, non essendo obbligati in base al diritto comunitario a munirsi di permesso di soggiorno per permanenza in uno Stato membro inferiore ai tre mesi, dovranno limitarsi a dichiarare la loro presenza in Italia alle Questure.

La Questura rilascerà agli interessati quale ricevuta attestante la dichiarazione di presenza in Italia, copia del Mod.137/M, sul quale non dovrà, però, essere applicata la fotografia e nello spazio apposito dovrà, invece, essere apposta la dicitura "per comunitari". In caso di esito positivo delle prove di ammissione e della susseguente formalizzazione dell'iscrizione universitaria, la Questura provvederà al rilascio ai cittadini comunitari della carta di soggiorno valevole per il primo biennio del corso di laurea al quale risulteranno iscritti.

2. Qualora il candidato extracomunitario intenda trasferirsi temporaneamente in altra città' (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o Istituzioni), egli dovrà presentarsi per la obbligatoria dichiarazione di trasferimento della dimora alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

Resta comunque inteso che, ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimori, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della città' in cui ha sede l'Ateneo per la dichiarazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

Gli studenti comunitari non saranno soggetti a tale adempimento in quanto la "carta di soggiorno" di un cittadino di uno Stato membro della Unione Europea abilita il titolare a soggiornare in tutto il territorio dello Stato che l' ha rilasciata.

3. Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine del secondo anno accademico, non abbiano superato almeno tre esami e così' di anno in anno per i successivi anni accademici. Il permesso di soggiorno non può comunque essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio in quello per lavoro subordinato, salvo che fossero legittimamente presenti in Italia, a qualunque titolo, alla data del 31.12.1989.

Par.8. - PROVE DI AMMISSIONE.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti di uno dei seguenti documenti d'identità: a) passaporto con lo specifico visto d'ingresso, se cittadini extracomunitari, (quale definito al paragrafo 6, 1° capoverso); b) dichiarazione consolare insieme a documento valido di identità se cittadini comunitari; c) ovvero idoneo documento di soggiorno che fosse già stato rilasciato dalla Questura (per entrambe le categorie di candidati).

Si raccomanda alle Università' di verificare che gli studenti extracomunitari siano effettivamente in possesso di regolare documento di soggiorno - come previsto ai fini dell'iscrizione universitaria delle presenti Disposizioni - e di non ammettere a sostenere la prova, neanche con riserva, coloro che presentino un permesso di durata e tipologia differenti. Si richiama in particolare quanto previsto dalle presenti Disposizioni relativamente alla natura e durata del Permesso di soggiorno di candidati extra-comunitari già soggiornanti in Italia (paragrafo 1 - punto b).

La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea, si svolgerà il 5 settembre 1996 presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato, salvo eventuale esonero concesso con autonome decisioni dei singoli Atenei a chi è in possesso dei certificati di competenza linguistica di cui al Par. 3, lettera c).

Ulteriori esami di concorso, che i candidati stranieri - dopo le prove di lingua italiana - dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori nei seguenti casi:

- a.- Corsi di Laurea - a numero programmato in tutte le sedi universitarie - in Odontoiatria e protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia.
- b.- Altri Corsi di Laurea, per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato.
- c.- I corsi di Diploma Universitario.

Date e luoghi degli specifici esami di concorso per l'accesso ai predetti corsi saranno resi noti dalle Università' con pubblicazione all'albo entro il 26 agosto 1996.

I candidati dovranno comunque prenderne visione presso le Segreterie dei singoli Atenei.

Si precisa inoltre che l'art.3 della Legge 19.7.1956 n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, prevede che "gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del "numero chiuso" debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica Italiana, superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti".

Anche la data di tale ulteriore prova attitudinale, prevista per i candidati provenienti dai predetti Paesi, sarà comunicata agli interessati, con avviso all'albo, entro la data del 26 agosto 1996, dall'Università presso la quale dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.

Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

Par.9. - ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Presso ogni sede universitaria, sulla base dei risultati delle prove di ammissione e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana di cui al par.3 lettera c), saranno compilate ed esposte entro il 25 settembre 1996 le graduatorie (una per ogni corso di Laurea o di Diploma Universitario) dei candidati che avranno superato le prove stesse.

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del Diploma di maturità, la traduzione in sessantesimi del voto o del giudizio del Diploma di maturità estero sarà effettuata dall'Università stessa secondo criteri matematici, in base a informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore in loco" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o giudizio del diploma stesso.

Le Università potrebbero a tal fine utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 60.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani(1). Per quanto riguarda il Baccalauréat francese si rinvia invece all'allegato n. 2 del XIX protocollo esecutivo dell'Accordo culturale tra Italia e Francia (Parigi 24.6.92), diramato dal M.U.R.S.T. a tutti gli Atenei italiani.

Ogni sede universitaria dovrà far pervenire al M.U.R.S.T. - Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - P.le Kennedy, 20- 00144 Roma entro la stessa data del 25 settembre improrogabilmente via fax (06-59912640/2242) o tramite proprio incaricato, l'elenco relativo al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di Laurea.

Il M.U.R.S.T., sulla base delle indicazioni pervenute, provvederà a compilare una lista nazionale dei posti rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea, che potrà essere ritirata da un incaricato designato dall'Università, dal 7 al 10 ottobre, ore 9-13 presso il M.U.R.S.T. Dipartimento Istruzione Universitaria Studenti Stranieri, nella sede indicata al precedente capoverso.

Ogni Università curerà l'affissione della lista al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

a) ammissione a corso di laurea affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti valido anche per tale corso);

b) ovvero riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o per altro affine, ad altra sede.

Tali domande dovranno essere presentate entro il 16 ottobre dagli interessati al Rettore della sede d'esame che, nel caso b), provvederà a trasmetterle al Rettore della nuova sede richiesta attestando il superamento delle prove ed il punteggio riportato nelle medesime.

Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo disporrà i propri criteri per l'accoglimento delle domande (compreso l'eventuale sostenimento di altre prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

(1) D.M. 20/7/78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80.

Le comunicazioni relative all'assegnazione dei candidati idonei ad altra sede e/o ad altro corso di laurea e alla trasmissione dei relativi documenti, dovranno essere indirizzate per conoscenza anche alle Questure interessate, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI, al M.U.R.S.T. Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio V - Settore Stranieri - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e alle Rappresentanze italiane all'estero che avevano inoltrato le domande.

Par.10.- CANDIDATI "NON AMMISSIBILI".

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, coloro che, pur idonei, risulteranno non aver ottenuto né l'ammissione ad altro corso di Laurea o di Diploma Universitario né la riassegnazione ad altra sede, saranno considerati "non ammissibili" e dovranno rientrare entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 1996 nel Paese di provenienza salvo che non abbiano titolo di soggiorno che consenta di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

Par.11. - RESTITUZIONE DOCUMENTI.

La documentazione dei candidati comunitari e quella dei candidati extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di rimanere in Italia potrà essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta- informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza. Tale disposizione si applica anche alle " Matricole di Cortesia " (personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e relativi familiari con accreditamento presso lo Stato italiano) e agli iscritti in precedenti anni accademici che completino gli studi o che presentino domanda di rinuncia agli stessi .

L'avvenuta restituzione dei documenti alle "Matricole di Cortesia" sarà formalmente comunicata al Ministero Affari Esteri - Direzione Generale Relazioni Culturali -Ufficio VI.

Par.12.-NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Entro il 28 febbraio 1997, gli Atenei italiani invieranno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA, alle competenti Questure, al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. Uff. VI, nonché alle Rappresentanze italiane all'estero, gli elenchi degli studenti stranieri (con indicazione della nazionalità) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede, e/o ad altro corso, o idonei non ammissibili.

Resta inteso che gli Atenei, per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, come pure restituiranno direttamente alle medesime i fascicoli dei candidati non ammessi o degli assenti, (informandone per conoscenza il Ministero degli Affari Esteri-D.G.R.C. Uff.VI), fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del precedente paragrafo 11.

SECONDA PARTE

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

A) (Par. 1) **Candidati stranieri che non gravano sui posti in contingente ma che devono comunque sostenere le prove di ammissione:** rifugiati politici, matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.

B) (Par. 2) **Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali** oggetto di accordi e di normativa speciale.

C) (Par. 3) **Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.**

Par.1 - CANDIDATI STRANIERI CHE NON GRAVANO SUI POSTI IN CONTINGENTE MA CHE DEVONO COMUNQUE SOSTENERE LE PROVE DI AMMISSIONE.

Le categorie di candidati qui appresso indicate, non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università, salvo che, nel caso dei corsi di Laurea o di Diploma Universitario per i quali sia previsto un numero programmato di posti anche per i cittadini italiani, la specifica riserva di posti per i cittadini stranieri non risulti per i medesimi situazione più favorevole. Tali candidati dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di ammissione indicate per gli altri candidati stranieri nella Parte Prima delle presenti disposizioni.

a) Rifugiati politici

Nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 17 maggio 1996 i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.

Lo stesso Servizio Sociale Internazionale, entro il termine del 7 giugno 1996, invierà le domande con la relativa documentazione in triplice copia (un originale e due fotocopie semplici) comprensiva dell'attestato relativo all'avvenuto riconoscimento dello status di "rifugiato politico", al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali - Ufficio VI, che provvederà ad acquisire dalle Rappresentanze italiane all'estero la dichiarazione di valore in loco dei titoli di studio e a trasmettere quindi le domande stesse alle Università.

Si ricorda che, in armonia con l'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, la documentazione relativa ai rifugiati politici sarà accompagnata dalla sola "dichiarazione di valore in loco" della competente Rappresentanza italiana all'estero con esonero dall'obbligo della legalizzazione.

b) Matricole di cortesia (personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e familiari accreditati presso lo Stato italiano).

La Rappresentanza estera interessata invierà entro il 1° luglio 1996 le domande, corredate dei documenti elencati qui di seguito, al Ministero Affari Esteri - DGRC - Uff. VI, che provvederà a trasmetterle all'Università richiesta. Oltre tale termine, saranno prese in esame, e comunque sottoposte alle decisioni discrezionali dei competenti organi accademici, soltanto le domande presentate dai candidati che

siano stati accreditati presso lo Stato italiano in data successiva.

Documenti da allegare alla Nota Verbale di trasmissione al Ministero degli Affari Esteri (in duplice copia):

- domanda dell'interessato con precisa indicazione della sede universitaria e del corso di Laurea o di Diploma universitario richiesto, con firma autenticata;

- copia autenticata del titolo finale degli studi secondari di 2° grado, e degli eventuali attestati complementari al titolo indicati nella Parte Prima - paragrafo 3 - lettera a) (punti 1 -secondo capoverso- e 3 del Nota Bene) delle presenti Disposizioni. Tali documenti di studio dovranno risultare già legalizzati e muniti di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio, e corredati di relativa traduzione ufficiale;

- eventuali documenti di studi accademici precedenti effettuati all'estero altresì muniti degli atti di legalizzazione, dichiarazione di valore e traduzione indicati nel precedente trattino (per domande di iscrizione con abbreviazione di corso);

- copia dello speciale documento di identità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri;

- due fotografie di cui una autenticata.

c) Cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia

Entro il 31 agosto 1996, presenteranno direttamente la domanda di ammissione ad una Università di loro scelta allegandovi i documenti di studio già tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore delle competenti Rappresentanze italiane all'estero, nonché il certificato di residenza in Italia e ogni ulteriore eventuale documento che fosse richiesto dalla segreteria di detta Università'.

Par.2. - CANDIDATI CON DIPLOMI DI MATURITA' ITALIANI O CON TITOLI DI STUDIO DI SCUOLE STRANIERE O INTERNAZIONALI OGGETTO DI ACCORDI E DI NORMATIVA SPECIALE.

I candidati che hanno conseguito uno dei titoli di maturità elencati in calce al presente paragrafo potranno iscriversi alle Università' italiane con esonero dell'esame preliminare di lingua italiana previsto per gli altri studenti ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati agli stessi.

I medesimi dovranno attenersi, per gli aspetti procedurali, alle istruzioni che si differenziano come segue in rapporto alla cittadinanza e/o alla natura del permesso di soggiorno di cui siano eventualmente già in possesso.

- Cittadini di Paesi comunitari e cittadini di Paesi extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno del tipo indicato nella Parte Prima (lettera B):
potranno presentare domanda di iscrizione direttamente ad una Università italiana di loro scelta negli stessi termini prescritti per i cittadini italiani, e cioè entro il 5 novembre 1996. (Si precisa tuttavia che coloro che intendono iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - per i quali è stato istituito "il numero programmato" -, o ad altri corsi di laurea per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato, dovranno informarsi presso l'Università prescelta in merito ai termini entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione ai concorsi previsti per i suddetti corsi di laurea). I titolari di diplomi indicati alle successive lettere a) e g) dovranno tuttavia preventivamente richiedere alla competente Rappresentanza italiana all'estero - anche per via postale - i necessari atti di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco.

- Cittadini di Paesi extra-comunitari ancora residenti all'estero o titolari di permesso di soggiorno in Italia diverso per durata e tipologia da quello indicato nella Parte Prima (lettera B):
dovranno presentare la domanda di iscrizione per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero alla quale dovrà essere prodotta almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani.

Detta Rappresentanza - dopo aver munito i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco nei casi di cui alle successive lettere a) e g) sopra richiamati - spedisce la domanda all'Università entro i termini previsti per i cittadini italiani, corredandola della documentazione di studio in copia autenticata. I titoli originali saranno restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo stesso.

La Rappresentanza provvederà altresì, nel rispetto delle ulteriori condizioni di garanzia economica, assicurativa ed eventualmente penale e sanitaria previste per gli altri studenti stranieri nella PARTE PRIMA - Par. 6, al rilascio di specifico visto d'ingresso "per iscrizione universitaria valido fino al 31 dicembre 1996", che gli interessati dovranno presentare alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno.

ELENCO DEI TITOLI DI MATURITA'

a) Titoli di scuola media superiore conseguiti presso le seguenti scuole di frontiera a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Detti titoli di studio perfezionati con gli atti di rito dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

SVIZZERA

Nella Circoscrizione del Consolato d'Italia in Coira:

-Liceo Cantonale di Coira.

-Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia a Lugano:

-Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturita' federale.

-Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio che rilasciano le maturita' A,B,C,D,E.

- Scuola Cantonale di Maturità Commerciale di Bellinzona (solo per i corsi della Facoltà di Economia).

- Scuola Superiore per i Quadri dell'Economia e dell'Amministrazione di Chiasso (solo per i corsi della Facoltà di Economia).

SLOVENIA

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Capodistria:

-Ginnasio "G.R.Carli", Piazzale del Ginnasio, 7-Capodistria

-Ginnasio "Antonio Sema"-Pirano-Via tra gli Orti, 8-Portorose

-Scuola Media "Pietro Coppo", Via Zustovic, sn- Isola

CROAZIA

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Fiume:

-Scuola Media Superiore Italiana "Talijanska Srednja Skola", Via E.Baric, 6 -51000 Fiume

-Scuola Media Superiore Italiana "Talijanska Srednja Skola", Madulinska 3 - 52000 Pola

- Scuola Media Superiore Italiana " Talijanska Srednja Skola", Via G.Carducci - 52210 Rovigno